

**FOGLIO INFORMATIVO IN
MATERIA DI
GIUSTIZIA MINORILE**

N.1

Indice

- *Emendamenti Disegno di legge 2517 - pag 2 - pag 12*

Rassegna informativa sul tema:

- *Relazione di Giuseppe Pietrapiana* pag 13 - pag 15
- *Intervista a Livia Pomodoro* pag 16 - pag 17



NOTIZIARIO A CURA DEL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF
Per informazioni: a.orlandi@unicef.it

Emendamenti all'Atto Camera 2517

TESTO UNIFICATO	EMENDAMENTI
<p>CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DEI MINORI</p> <p>Art. 1 1. Sono istituite presso i tribunali e le Corti di appello le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'art 2. 2. Ai Giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.</p> <p>Art. 2 1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori. 2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto: a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile; b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione; c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta; d) gli accertamenti e di trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>Capo I DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LA FAMIGLIA E PER I MINORI</p> <p>Art. 1 Identico</p> <p>2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti, con adeguata motivazione, anche altri affari civili in casi eccezionali, dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio e purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.</p> <p>Art. 2 1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, penale e amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e minori. 2. Identico</p>

--	--

<p>Art 3 1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzione di giudice del tribunale per i minorenni; b) abbiano partecipato a corsi; incontri, dibattiti; convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia. 	<p>Art 3 1. Nell'assegnazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni; b) possano far valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza in materia, o abbiano, partecipato a corsi. incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o
<p>Art 4 1. La sezione specializzata del tribunale o della Corte d'appello è composta da almeno quattro giudici.</p> <p>2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale con tre magistrati togati di cui uno con funzioni di presidente.</p>	<p>Art 4 1. La sezione specializzata è composta da giudici specializzati nelle materie di competenza previste dalla presente legge nonché da privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario.</p> <p>2. La sezione specializzata decide in composizione monocratica in tutte le materie attribuite dalla legge alla competenza del giudice tutelare e nelle materie di cui agli articoli 90, 145, 166, 194, comma 2, 247 comma 2, 248, 264, 273, 321, 347, 375, comma 2, 394 comma 3, prima parte e 424 del codice civile; in ogni altra materia civile decide in composizione collegiale con tre magistrati togati di cui il più anziano di ruolo con funzioni di presidente. In materia penale, la sezione giudica con tre magistrati di cui due togati, uno con qualifica non inferiore a magistrato d'appello, che la presiede ed un giudice onorario. In funzione di giudice dell'udienza preliminare la sezione è composta da un giudice togato assistito da un giudice onorario.</p>
<p>Art 5 1 Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per</p>	<p>Art 5 Identico</p>

la famiglia e per i minori costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'art 1, comma 1.

2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria purchè ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art 6

1.L'art 73 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 73 - (Attribuzioni generali del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione e dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati e d ogni altro provvedimento del giudice nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, semprechè tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi.

Art.6

Identico

Art. 6bis

1. Possono essere nominati giudici onorari, in qualità di esperti: psicologi con specializzazione in materia di diritto di famiglia o di diritto minorile, nonché criminologi e neuropsichiatri infantili e per l'età evolutiva. La nomina deve essere seguita da un periodo di tirocinio presso le istituende sezioni specializzate.

2. Il giudice onorario ha il compito di delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni nelle procedure di adozione. Nelle controversie in materia penale partecipa alla camera di consiglio.

Art 6 ter

Le sezioni specializzate sono istituite presso

<p>Art. 7</p> <p>1. Il governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:</p> <p>a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le Corti d'appello;</p> <p>b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purchè rispondenti ai criteri di cui alla lettere c) e d);</p> <p>c) equa distribuzione del carico di lavoro;</p> <p>d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche, dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio nonché del carico del lavoro atteso.</p> <p>2. Il governo è altresì delegato ad adottare entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o . più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni; tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.</p> <p>3. Il governo è delegato ad adottare entro lo</p>	<p>tutte le Corti d'appello, presso tutti i tribunali aventi sede nei capoluoghi di provincia e presso tutti i tribunali il cui organico e carico di lavoro lo consentono secondo i criteri individuati dall'art 7.</p> <p>In considerazione di particolari esigenze, il presidente della Corte d' appello, sentito il consiglio giudiziario e il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporre con provvedimento motivato che alcuni procedimenti di competenza della sezione specializzata siano trattati da quest' ultima presso un tribunale in cui la sezione specializzata non sia stata costituita, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione del tribunale medesimo e lo stesso abbia sede nel distretto.</p> <p>Art. 7</p> <p>1. Identico</p> <p>b) istituzione delle sezioni specializzate presso tutti i tribunali aventi sede nel capoluogo di provincia</p> <p>2. soppresso</p> <p>3. identico</p>
---	--

<p>stesso termine di cui al comma 2 uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.</p>	
<p>4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti commissioni parlamentari permanenti un parere motivato entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.</p> <p>5. Con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio Superiore della magistratura da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle Corti di appello e degli uffici delle procure della repubblica presso i Tribunali, senza l'aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.</p> <p>6. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare entro lo stesso termine di cui al comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle Corti di appello e degli uffici delle procure della repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo, con il medesimo decreto sono apportate le variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.</p> <p>7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 3, con la procedura di cui al comma 4.</p>	<p>4. identico</p> <p>5. identico</p> <p>6. identico</p> <p>7 Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il governo può emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, con la procedura di cui al comma 3.</p>

<p>Art 8 1.Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate a norma dell'articolo 68 cpc gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati. 2.Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori; b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori; c) verifiche sui rapporti familiari. 3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.</p>	<p>Art 8 1.Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate a norma dell'articolo 68 cpc gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile e quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati. 2. identico 3. identico</p>
<p>Art 9 1.Le controversie previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altri uffici sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6. 2.Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata entro l'ulteriore termine di sessanta giorni un ricorso di riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti. 3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio disponendone la comunicazione alle parti.</p>	<p>Art 9 1.Le controversie previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altri uffici sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 4 e 5. 2. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio disponendone la comunicazione alle parti. 3.Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata un ricorso di riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.</p>
<p>Art 10 1.L'art 706 c.p.c. è sostituito dal seguente: "Art 706 - (Forma della domanda) La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o</p>	<p>Art 10 1.L'art 706 cpc è sostituito dal seguente: "Art 706 - (Forma della domanda) 1.La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto</p>

<p>domicilio.</p> <p>Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.</p> <p>La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto; 2) il nome; il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente; 3) l'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova; 6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive; 7) la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione". <p>Art 11</p> <p>1. All'articolo 707 del codice di procedura civile; il primo comma è sostituito dal seguente: "I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l'assistenza dei difensori".</p>	<p>ha la residenza. Nell' ipotesi in cui il coniuge convenuto abbia la residenza all' estero o risulti irreperibile, la domanda si propone innanzi alla sezione specializzata competente in relazione al luogo di ultimo domicilio del convenuto.</p> <p>2. Ove il coniuge convenuto abbia la residenza e l'ultimo domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.</p> <p>3. Identico</p> <p>7) una dichiarazione attestante i redditi degli ultimi tre anni.</p> <p>Art 11</p> <p>1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, anche con l'assistenza dei difensori".</p> <p>2. Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "4. All'udienza le parti hanno l'obbligo di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni., nonché la documentazione relativa all'ultima retribuzione percepita".</p>
<p>Art 12</p>	<p>Art. 12</p>

<p>1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art 708 - (Provvedimenti del presidente) - All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso. Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa. Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.</p> <p>Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.</p> <p>Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole. Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.</p> <p>La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), e 7) del terzo comma dell'art. 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto</p>	<p>Identico</p> <p>Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente, ove richiesto, concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e promuove la procedura di omologazione.</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>La memoria difensiva deve contenere le circostanze di cui al comma 3 dell'art. 706, concernenti il ricorso introduttivo e a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda</p>
--	---

<p>l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale; il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.</p> <p>Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.</p> <p>Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177".</p>	<p>riconvenzionale; il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.</p> <p>Identico</p>
<p>Art 13</p> <p>1. L'articolo 709 del codice di procedura civile é abrogato.</p>	<p>Art 13</p> <p>Identico</p>
<p>Art 14</p> <p>1.Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:</p> <p>"Art 709 bis - (trattazione della causa) - il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova."</p>	<p>Art 14</p> <p>1.Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:</p> <p>"Art 709 bis - (trattazione della causa) - il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.</p> <p>In caso di lavoratore autonomo obbligato al pagamento dell'assegno di mantenimento il giudice dispone l'accertamento tramite la polizia tributaria sul reddito e dispone altresì l'accertamento sui beni che si trovano nella disponibilità dell'obbligato, anche sé intestati a soggetti diversi.</p>
<p>Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni a mezzo di atto depositato in cancelleria.</p> <p>In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine; prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio le memorie di replica entro i venti giorni successivi.</p>	<p>Al termine dell' istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.</p> <p>In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.</p>

<p>Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti; l'integrazione delle prove in</p>	<p>Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti. l'integrazione delle prove</p>
---	--

<p>presenza di fatti conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.</p> <p>Art 709 - ter (udienza di discussione) - Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa. Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza: la motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni.</p> <p>Art 15 1. Sino all'entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.</p>	<p>in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.</p> <p>Art 709 ter (udienza di discussione) Identico</p> <p>Art. 709 quater (Corresponsione dell'assegno a carico del terzo) Su richiesta della parte in favore della quale è stata prevista la corresponsione dell'assegno di mantenimento, il giudice istruttore dispone che questo sia posto a carico del terzo datore di lavoro della parte obbligata.</p> <p>Art 15 Identico</p> <p>Art 15 bis Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare i procedimenti di cui all'art. 336 del codice civile nonché a regolamentare i rapporti tra autorità giudiziaria ed i servizi sociali di cui all'art. 8 della presente legge secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presenza del difensore in tutti i procedimenti relativi all'esercizio della potestà del genitore; b) possibilità del giudice, anche d'ufficio, di emanare provvedimenti temporanei e provvisori immediatamente esecutivi in casi di urgenza nell'interesse del minore; c) reclamabilità del provvedimento con l'assistenza dei difensori; d) ascolto del minore di anni quattordici in forma protetta; e) modalità dei compiti di vigilanza e di verifica dei servizi sociali caratterizzati da continuità di contatto con l'autorità
---	---

<p>Art. 16</p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002 - 2004, nell'ambito dell'unità revisionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.</p> <p>2. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>giudiziaria;</p> <p>f) specializzazione degli operatori dei servizi sociali in qualità di ausiliari nelle materie relative alle problematiche minorili e familiari in genere.</p> <p>Art. 16 identico</p>
--	--

RASSEGNA INFORMATIVA

La relazione sulla giustizia minorile della Commissione Parlamentare per l'Infanzia: un'altra voce critica (certamente non "corporativa") sul progetto di riforma della giustizia minorile di Giuseppe Pietrapiana (AIMMF)

All'indomani del c.d. maxi-emendamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo scorso, apportante rilevanti modifiche, oltre che al D.d.l. sull'ordinamento giudiziario, anche ai D.d.l. nn. 2501 e 2517 dell'8-14 marzo 2002 sulla giustizia minorile (consultabile anche su questo sito, mentre si è ancora in attesa della consultabilità via internet del testo emendato), ci sembra utile presentare la relazione elaborata dalla Commissione bicamerale parlamentare per l'Infanzia, approvata all'unanimità in data 17 dicembre 2002 (Presidente Maria Burani Procaccini).

- E' interessante notare anzitutto l'iter del lavoro della Commissione: essa è stata inizialmente incaricata di svolgere un'indagine conoscitiva, avviata nel dicembre 2001, sul fenomeno dell'abuso e sfruttamento dei minori; successivamente, essendo stati nel frattempo presentati i D.d.l. sopra richiamati, la Commissione ha elaborato una serie di considerazioni di più ampio respiro sulle possibili linee di riforma della giustizia minorile, dopo avere svolto numerose audizioni ed approfondimenti conoscitivi centrati su questo specifico punto.

Tali considerazioni sono contenute nell'allegata "relazione tecnica in materia di giustizia minorile", che merita di essere letta con attenzione per il notevole livello di approfondimento.

- La Commissione ha evidenziato le seguenti perplessità riguardo al progetto di riforma (a parte quella dell'assegnazione ad organi diversi delle competenze penali e civili, questione che sarebbe ora superata dopo l'emendamento del 7 marzo, con l'abolizione anche della residua competenza penale dei T.M.).

a) In materia civile:

- la mancanza di garanzia quanto alla effettiva esclusività delle funzioni dei giudici delle sezioni specializzate;

- l'azzeramento della componente onoraria, mantenuta invece nella materia penale, non presentando quest'ultima un più accentuato profilo di specificità rispetto alla prima;

- la sempre necessaria collegialità dell'organo giudicante in materia civile, che appare eccessiva per la trattazione degli affari meno complessi, specie con riguardo alle materie già di competenza del giudice tutelare, ove sarebbe più opportuno che il giudice operi in composizione monocratica.

- il silenzio sulla riforma del processo civile minorile, che appare ben più urgente di quella ordinamentale (vengono offerti anche interessanti spunti sui modelli procedurali adottabili), tanto che in sede di conclusioni si sottolinea la priorità di fornire all'attuale giudice minorile un nuovo modello processuale (rispettando la scadenza del 30.6.2003), prendendosi invece tempi più lunghi per la questione ordinamentale;

- la preferenza accordata ai servizi sociali del Dipartimento della giustizia minorile, in luogo dei servizi socio-sanitari del territorio.

b) In materia penale:

- la presenza di due magistrati togati nell'udienza del G.U.P., con il rischio di accentuare le problematiche di incompatibilità;

- l'esclusione dell'applicabilità della messa alla prova per taluni reati più gravi, laddove per essi basterebbe prevedere un progetto di rieducazione più rigoroso o per un periodo più lungo, che abbia termine solo al momento dell'accertamento di un completo recupero dell'autore del reato;

- la mancata previsione dei modi alternativi di risoluzione dei conflitti penalmente rilevanti (mediazione penale), pur raccomandati dalle convenzioni internazionali;

- il non avere affrontato la questione del trattamento da riservare ai minori non imputabili o dichiarati immaturi, ove occorre immaginare nuove forme di misure obbligatorie a contenuto educativo.

La relazione verrà trasmessa alle Assemblee Parlamentari: ci si augura che venga tenuta in dovuto conto quando verrà discusso il disegno di legge di riforma. Certo merita rilievo il fatto che le critiche sopra evidenziate provengano da un'istituzione della più variegata rappresentanza politica e che per larga parte coincidano con quelle stesse perplessità sollevate dagli operatori di diritto minorile e dalla stessa A.I.MM.F.

Trento, 18.3.2003

* Relazione tratta dal sito dell'A.I.MM.F.

**«In pericolo la giustizia minorile»
Livia Pomodoro: riforma sbagliata, la tutela dell'infanzia
funzionava bene**

ROMA - «La nostra giustizia minorile era considerata un esempio da imitare nel mondo. Temo che questa riforma sia pericolosa: rischia di far perdere le professionalità che in questi anni hanno costituito il nerbo della crescita della tutela dell'infanzia». È preoccupata Livia Pomodoro, presidente del Tribunale dei minori di Milano, per l'emendamento al disegno di legge governativo approvato a Palazzo Chigi, che estende alle materie penali, oltre che a quelle civili, le competenze delle nuove Sezioni speciali sulla famiglia. Si occuperanno dei reati commessi dai minori, ma anche di tutto ciò che li riguarda: adozioni, affidamenti, separazioni, divorzi, limitazioni della potestà dei genitori. Se il testo sarà approvato dalle Camere verranno del tutto aboliti i Tribunali dei minori. E per questo la Pomodoro lancia un appello: «Spero che il Parlamento rifletta approfonditamente sul testo»

Cosa la preoccupa di più?

«Il fatto che le sezioni speciali si potranno occupare pure di procedimenti che non hanno nulla a che fare con i minori. Lo stesso discorso vale per le sezioni da istituire nelle procure. Questa discrezionalità può far sì che giudici e pm privilegino altri processi a danno di quelli minorili».

Quali sono gli altri rischi?

«Il Tribunale dei minori non è una monade isolata. Funziona bene grazie alla specializzazione dei magistrati, ma anche dei giudici onorari: pediatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, psicologi, assistenti sociali. Tanti saperi sono fondamentali per decisioni così difficili, che riguardano il destino di bambini e ragazzi, ma che alla fine spettano solo ai giudici togati. Sarebbe un grave danno perdere queste professionalità, che potrebbero non venir più usate».

Ogni sezione avrà almeno cinque giudici. Basteranno?

«A Potenza forse sì, nelle grandi città certo no. Basti pensare che a Milano io conto su 15 giudici e molti altri fanno parte della sezione speciale già esistente nel Tribunale ordinario per il civile. Secondo i calcoli dei miei colleghi, servirebbero 500 magistrati in più per far funzionare il nuovo sistema».

Ma il governo non ha previsto aumenti di organico. Che succederà?

«Il problema è quello delle incompatibilità. Se ad esempio uno dei cinque giudici si è già pronunciato sul riesame della custodia cautelare per un ragazzo, poi non lo potrà giudicare. Quindi il rischio è che si peschi in altre sezioni del Tribunale, in cui non ci sono magistrati specializzati. Inoltre mi sembra difficile trovare all'improvviso i tanti giudici specializzati che

servirebbero: ora ci sono circa 30 Tribunali dei minori e in futuro ci saranno più di 100 sezioni specializzate nei Tribunali provinciali».

Perché la nostra giustizia minorile è invidiata all'estero?

«Perché abbiamo appunto realizzato un sistema che fa tesoro di moltissime professionalità. Pensi che in aprile andrò in Angola per l'inaugurazione del loro primo Tribunale dei minori, che nasce dall'idea di costruire un'utopia in un Paese martoriato dalla guerra civile, coltivata dal ministro africano con noi. Perciò mi amareggiano le polemiche inutili sulla nostra realtà, che forse sono alla base di questa riforma».

Ro. San.

* Da Messaggero On-line - 9 Marzo 2003